

**AZIONE A: INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE VITIVINICOLE ANNUALITA' 2018.****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1 Descrizione generale**

La misura prevede l'erogazione di un aiuto agli investimenti, corrisposto sotto forma di contributo in conto capitale, per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II del regolamento UE n. 1308/2013, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

1.2 Ambito territoriale

La misura è attivata su tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 Soggetti beneficiari**

Microimprese, piccole e medie imprese agricole ai sensi del Regolamento UE n. 702/2014 in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 2.2.

2.2 Criteri di ammissibilità**2.2.1. Criteri di ammissibilità dei soggetti**

Al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve:

1) possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP;

2) possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. Tale requisito è assorbito dalla qualifica di IAP. Per il Coltivatore Diretto la competenza professionale è dimostrata alternativamente mediante:

a) titolo di studio attinente le materie agrarie;

b) attestato di frequenza di un corso di formazione (150 ore) riconosciuto dalla Regione, finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell'ambiente;

c) svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda.

In relazione al titolo di studio attinente le materie agrarie di cui al punto a) questo deve essere stato conseguito in Italia presso scuola statale o paritaria (secondo le norme vigenti), ovvero all'estero ma legalmente accreditato in Italia.

I diplomi quinquennali di scuola superiore riconosciuti ai fini del presente bando sono:

- Diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario

Le qualifiche professionali riconosciute ai fini del presente bando sono:

- diploma triennale di qualifica professionale attinente il settore agrario;

- qualifica professionale triennale regionale di operatore agricolo (Terzo livello del Quadro Europeo delle Qualificazioni – EQF)

I titoli universitari riconosciuti ai fini del presente bando sono:

- Per le lauree triennali:

Laurea appartenente alle classi L-02 (Biotecnologie) se il corso di laurea è riferito a biotecnologie vegetali, alimentari e agro ambientali, L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L-26 (Scienze e tecnologie alimentari), L-38 (Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali)

- Per le lauree magistrali (già specialistiche):

Laurea Magistrale o a Ciclo Unico appartenente alle classi LM-07 (Biotecnologie agrarie), LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari), LM-86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali), LM-73 (Scienze e tecnologie forestali ed ambientali), LM-42 (Medicina veterinaria)

Nel caso di società di persone, di società di capitali, di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali, tutti i requisiti soggettivi



90853a2d



devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio amministratore, ad almeno un amministratore e ad almeno un socio amministratore.

2.2.2. Criteri di ammissibilità dell'impresa

a) svolgere almeno una delle seguenti attività:

- la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
- l'elaborazione, l'affinamento e il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione.

Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno.

b) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;

c) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario;

d) Conduzione dell'U.T.E. oggetto dell'intervento, così come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503, ed ubicazione della stessa nel territorio regionale;

e) possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricole e forestale degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Tipo di interventi

Sono ammissibili i seguenti interventi:

1. Acquisto di botti in legno ivi comprese le barriques, per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG)

2. Acquisto attrezzature per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli, comprese le relative componenti impiantistiche necessarie per garantirne l'utilizzo, atte a svolgere le seguenti operazioni:

- pigiatura/ diraspatura;
- pressatura;
- filtrazione/ centrifugazione/flottazione;
- concentrazione/arricchimento;
- stabilizzazione;
- refrigerazione;
- trasporto materie prime, prodotti e sottoprodotti: pompe, nastri, coclee;
- dosaggio di elementi (O₂, SO₂, ecc);
- imbottigliamento;
- confezionamento;
- automazione magazzino;
- appassimento uve;

3. Acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico - fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni.

4. Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali ed extra-aziendali: acquisto di attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli, nel limite massimo di spesa di 600 €/mq.

5. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a : gestione aziendale, controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto, sviluppo di reti di informazione e comunicazione, commercializzazione delle produzioni.

Non sono ammissibili i seguenti interventi:

- Acquisto di vasi vinari: serbatoi, vinificatori, fermentini, autoclavi e qualsiasi altro contenitore in acciaio e vetroresina utilizzabile per lo stoccaggio anche temporaneo dei prodotti vitivinicoli;
- Acquisto di muletti , transpallet, benne di carico incluse le eventuali macchine operatrici associate;
- Acquisto di pesa e bilance;
- Acquisto di mezzi di trasporto.



90853a2d



3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

a) Presentazione di un Piano Aziendale (di seguito PA) che individui i motivi per cui si intendono realizzare gli investimenti proposti in relazione alla realtà produttiva dell'azienda.

Tale miglioramento sarà valutato sulla base dell'incremento della performance economica aziendale espressa in termini di aumento del Reddito Operativo.

Il PA dovrà essere redatto secondo il format disponibile sul sito di AVEPA. Il PA prevede una versione completa e una semplificata (individuata come versione sotto soglia). La versione semplificata può essere utilizzata per i progetti che prevedono investimenti fino a 200.000 euro;

b) essere realizzati nel territorio della Regione Veneto;

c) essere in regola con le normative comunitarie e nazionali di settore, in particolare con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 e s.m.i. .

3.3 Impegni a carico dei beneficiari

Il beneficiario degli aiuti:

1) deve condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

2) deve tenere una contabilità aziendale, per un periodo minimo di 5 anni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

3.4 Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione di tre anni, secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli "Indirizzi procedurali generali" di cui all'allegato B della DGR n. 1937/2015 e s.m.i. .

Il mancato rispetto determina la revoca del contributo concesso.

Per la gestione dei casi particolari tra cui varianti, cause di forza maggiore, proroghe, rinunce, parziale esecuzione degli interventi, economie di spesa, casi di cessione si rimanda a quanto stabilito nel documento "Indirizzi procedurali generali" di cui all'Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i.

3.5 Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le spese relative a interventi che rientrano nelle tipologie descritte nel punto 3.1, per i quali il beneficiario abbia avviato i lavori o le attività solo dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Sono altresì ammesse le spese generali, , fino ad un massimo del 5% di queste, quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica.

Sono eleggibili le spese che sono state effettuate successivamente alla data della presentazione della domanda di aiuto ed entro i termini per la presentazione della domanda di pagamento.

3.6. Spese non ammissibili

1) spese per investimenti non iscrivibili e/o non iscritti fra i cespiti ammortizzabili pluriennali e considerati nella gestione annuale dell'impresa;

2) impianti ed attrezzature usati;

3) investimenti di sostituzione come definiti nel documento di Indirizzi procedurali generali di cui all'allegato B DGR 1937/2015 e s.m.i.;

4) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;

5) investimenti finanziabili nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale;

6) leasing o acquisto da leasing;

7) opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;

8) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;

9) spese di noleggio attrezzature;

10) spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;

11) spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;

12) oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;

13) spese relative ad investimenti realizzati e/o installati in edifici di nuova costruzione che alla data della presentazione della domanda di pagamento risultassero privi del certificato di agibilità;

14) investimenti non congruenti in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda.



90853a2d



15) altre spese non ammissibili precisate nel documento di Indirizzi procedurali generali di cui all'allegato B DGR 1937/2015 e s.m.i. .

3.7 Cumulo

Gli aiuti erogati nell'ambito della presente misura non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

L'importo messo a bando per l'applicazione della presente misura è di euro 2.630.310,29 .

Nel caso il budget riservato per gli interventi previsti dalla presente misura risultasse superiore a quello necessario per il finanziamento dell'ultima domanda posta utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti saranno riallocate nella Azione B della presente misura riguardante le imprese di trasformazione e commercializzazione operanti nel settore vitivinicolo.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto pubblico è pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 200.000 euro per soggetto giuridico beneficiario, mentre quello minimo è fissato in 25.000 euro.

L'importo massimo ammissibile, fatto salvo il limite di cui sopra, non può superare, nell'arco di 4 anni, la somma di 600.000 euro, comprensiva delle spese ammesse nell'ambito dei bandi relativi al PSR 2014-2020 del Veneto a partire dal 1 gennaio 2014.

4.4 Termini e scadenze per l'esecuzione e la rendicontazione delle operazioni

AVEPA, con proprio provvedimento, stabilisce il termine per la presentazione della domanda di pagamento, oltre il quale la domanda è inammissibile.

Entro tale termine gli investimenti devono essere completamente realizzati e i relativi titoli di spesa regolarmente quietanzati.

Nel caso l'investimento, entro tale data, venga solo parzialmente realizzato verranno ammesse a contributo esclusivamente le spese riferite a lotti funzionali realizzati entro i termini previsti, fatta salva l'applicazione delle riduzioni di cui al successivo paragrafo 4.6, se applicabile.

4.5 Erogazione del contributo

L'erogazione dell'aiuto avverrà esclusivamente in un'unica soluzione a saldo.

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA.

Una volta ricevuta la domanda di pagamento del saldo, AVEPA effettua un sopralluogo per verificare la regolare realizzazione dell'operazione e determinare l'ammontare delle spese eleggibili a finanziamento.

L'importo del contributo da erogare viene calcolato in relazione alle spese eleggibili risultanti dal sopralluogo.

4.6 Riduzioni e penalità

La mancata presentazione della domanda di pagamento entro i termini previsti determina l'esclusione dei beneficiari dal sostegno della misura investimenti del PNS vitivinicolo per un periodo di tre anni a partire dalla mancata presentazione.

La riduzione del contributo si applica quando le spese eleggibili constatate in esito all'istruttoria della domanda di pagamento risultano inferiori all'80% di quelle ammesse a finanziamento.

Si applicano le seguenti decurtazioni del contributo:

- spese eleggibili in esito all'istruttoria della domanda di pagamento inferiori all'80% delle spese ammissibili ma superiori al 70%: riduzione del contributo del 10%;
- spese eleggibili in esito all'istruttoria della domanda di pagamento uguali o inferiori al 70% delle spese ammissibili ma superiori al 60%: riduzione del contributo del 20%;
- spese eleggibili in esito all'istruttoria della domanda di pagamento uguali o inferiori al 60% delle spese ammissibili riduzione del contributo del 50%;



90853a2d



Tali riduzioni del contributo non si applicano nel caso la minor spesa eleggibile sia dovuta esclusivamente ad economie di spesa e la ditta abbia realizzato la totalità degli investimenti ammessi nella domanda di aiuto.

Qualora l'importo delle spese eleggibili in esito all'istruttoria della domanda di pagamento fosse inferiore al limite minimo stabilito dalla misura pari a € 25.000, il contributo viene revocato.

Nessuna riduzione si applica in caso di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 paragrafo 2 del Reg. Ue n. 1306/2013, notificate entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario sia in grado di provvedervi.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria, verrà attribuito un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati. Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

Per accedere ai benefici della presente misura la ditta deve dimostrare di essere in possesso di un punteggio minimo pari a 2 punti.

Le graduatorie sono stilate, applicando i seguenti criteri di priorità con i relativi punteggi di merito:

5.1.1 - Investimenti con effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale: punteggio massimo 7

1. attrezzature nuove che assicurino un risparmio energetico minimo del 15% per unità di lavoro. Il risparmio energetico va calcolato raffrontando i consumi delle nuove macchine/attrezzature introdotte, con quelle dismesse per capacità unitaria di lavoro.

2. filtro tangenziale;

3. botti e barriques costruite con legname certificato PEFC o FSC;

4. impianto imbottigliamento dotato di almeno due delle seguenti funzioni: controllo intelligente, sterilizzazione e riciclaggio integrato dell'acqua, insonorizzazione acustica; sono valutabili anche gli acquisti di singole componenti aggiuntive dell'impianto, a condizione che i macchinari aggiuntivi siano dotati di almeno due delle funzioni sopra citate.

Criterio di assegnazione

Il punteggio attribuito è pari all'incidenza percentuale dell'importo relativo agli investimenti riconducibili al presente criterio di priorità sulla spesa complessiva degli investimenti.

Es. importo complessivo investimenti € 100.000, di cui 40.000 rientranti nel presente criterio punti $7 \times \frac{40.000}{100.000} =$ punti 2,80

5.1.2 Qualità della produzione aziendale : punteggio massimo 4

1.1 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >80% e <=100% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP vini, produzione biologica	Punti 4
1.2 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >55% e <=80% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP vini, produzione biologica	Punti 3
1.3 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >30% e <=55% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP vini, produzione biologica	Punti 2

Criterio di assegnazione

- Per l'assegnazione del punteggio, l'investimento deve essere connesso al prodotto/prodotti sottoposti al controllo da parte dell'organismo certificatore nell'ultima campagna utile prima della presentazione della domanda

- Per le produzioni DOP-IGP vini (DOC, DOCG, IGT), la percentuale va calcolata con riferimento alla produzione aziendale di uva oggetto di rivendicazione, rispetto alla produzione totale aziendale di uva, riportate nella dichiarazione unificata vitivinicola presentata all'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) nella campagna precedente e l'investimento deve essere connesso alla medesima produzione.

- Certificazione biologica: il produttore deve essere inserito nell'elenco nazionale dei produttori biologici.

5.1.3 Condizioni dell'imprenditore e dell'impresa: punteggio massimo 7

Impresa condotta da agricoltore con età compresa tra 18 e 40 anni, insediato da meno di 5	Punti 7
---	---------



anni alla data di pubblicazione del bando. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1	
Impresa condotta da agricoltore con età compresa tra 18 e 40 anni	Punti 5
Impresa con presenza, da almeno due anni, di giovani coadiuvanti a tempo pieno di età compresa tra 18 e 40 anni regolarmente iscritti all'INPS	Punti 2

Criterio di assegnazione

Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il punteggio relativo alla conduzione, è assegnato rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1.

5.2 Condizioni per l'accesso ai punteggi

L'accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente, che potrà richiedere un solo punteggio per ciascun criterio di priorità. Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.3 Elementi di preferenza

A parità di punteggio è data preferenza alle imprese con titolare più giovane; per le società si fa riferimento al socio amministratore più giovane.

6. DOMANDA DI AIUTO**6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto agli Sportelli Unici Agricoli dell'Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura, competenti per territorio entro i termini stabiliti dal presente bando, secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato B della DGR n. 1937/2015 e s.m.i e dalle disposizioni emanate da AVEPA.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da Avepa, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

1. piano aziendale a firma del beneficiario redatto secondo il format disponibile sul sito di AVEPA che dimostri la capacità tecnica dell'impresa di realizzare l'investimento proposto;
2. nel caso di acquisizione di macchine e attrezzature, tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo;
3. attestazione che l'impresa possiede le risorse finanziarie per realizzare l'investimento proposto rilasciata da un istituto bancario;
4. dichiarazione del rappresentante legale che il richiedente non sia un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà 2014/C49/01;
5. copia del bilancio e/o della documentazione IVA riferita agli ultimi due anni fiscali conclusi a dimostrazione dei dati economici riportati nel Piano aziendale di investimento.

Casi particolari:

- qualora l'azienda sia stata soggetta ad ordinanza, da parte delle competenti autorità, per epizootie o fitopatie, gli ultimi due anni fiscali sono riferiti a quelli antecedenti la riconosciuta epizootia o fitopatia. Le aziende che rientrano in zone comprese nei Decreti di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche di cui al D. Lgs. 102/2004, possono riferire gli ultimi due anni fiscali a quelli antecedenti la riconosciuta eccezionale avversità.
- Le aziende che hanno iniziato l'attività nell'anno precedente la presentazione della domanda e che conferiscono parte o tutto il proprio prodotto ad organismi cooperativi od associativi, avendo contabilizzato solo il relativo acconto ricevuto, possono dimostrare il valore della P.L.V. conferita a saldo tramite una



dichiarazione dell'Organismo associativo, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto conferito moltiplicato per il valore medio liquidato ai soci nell'ultimo anno fiscale, decurtato dell'acconto liquidato;

- Qualora il richiedente non sia in possesso, alla data di chiusura del bando, della dichiarazione annuale IVA relative all'ultimo anno fiscale, potrà:

- utilizzare documenti contabili equipollenti per la compilazione del piano aziendale;

- utilizzare la dichiarazione IVA per l'anno 2016, dichiarando che non vi sono state, nel corso nell'ultimo anno fiscale, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo) ed impegnandosi a presentare la documentazione non appena disponibile.

- Le imprese costituite nell'anno 2017 e 2018, comunque prima della presentazione della domanda a valere sul presente bando, al fine di non inficiare la possibilità di presentazione dell'istanza per la mancanza della relativa dichiarazione IVA annuale completa, possono:

a) compilare la scheda di bilancio per l'anno 2017, purché l'attività sia iniziata entro i termini di presentazione della domanda unica per il pagamento a valere sul primo pilastro;

b) utilizzare le dichiarazioni IVA dell'azienda preesistente dichiarando che non sono intervenute, nell'ambito della azienda neocostituita, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo). In tal caso, i limiti massimi di intervento e di spesa ammissibile si applicano all'azienda neocostituita tenuto conto di quanto eventualmente finanziato con il PSR alle aziende preesistenti successivamente al 1 gennaio 2014.

6. documentazione necessaria per il rilascio della attestazione della qualifica IAP, nel caso di richiesta secondo la procedura extra ordinaria, ai sensi della DGR n. 435 del 31/03/2015.

7. Documentazione comprovante il punteggio richiesto:

- Criterio di selezione: Investimenti con effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale:

a) acquisto di attrezzature nuove che assicurino un risparmio energetico minimo del 15% minimo del per unità di lavoro, rispetto a quelle dismesse:

- scheda tecnica dell'attrezzatura che verrà dismessa, con relativi consumi energetici e capacità di lavorazione rilasciata dal costruttore;

- scheda tecnica dell'attrezzatura che verrà acquistata, con relativi consumi energetici e capacità di lavorazione rilasciata dal costruttore;

- relazione atta a dimostrare la riduzione dei consumi.

b) altri investimenti: scheda tecnica e relazione che evidenzia che l'attrezzatura possiede le caratteristiche richieste per rientrare nel criterio di selezione e indicate al paragrafo 5.1.1.

- Criterio qualità della produzione aziendale: per le produzioni biologiche: certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008).

I documenti indicati ai punti da 1) a 6) sono considerati essenziali ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto. La loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. Il documento di cui al punto 3) se non presente all'atto della presentazione della domanda può essere integrato nei 15 giorni successivi alla scadenza del bando. La mancata presentazione entro tale termine comporterà la decadenza della domanda stessa.

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio (punto 7) implica la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

7 DOMANDA DI PAGAMENTO.

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento corredata delle relativa documentazione prescritta da AVEPA.

AVEPA avrà cura di fornire ad ogni singolo beneficiario, le istruzioni e le modalità per la rendicontazione degli investimenti e l'erogazione dell'aiuto.

Ai fini del pagamento del contributo concesso alla domanda di pagamento del saldo dovrà essere comunque allegato:

- copia delle fatture e relativi pagamenti (bonifici, ricevute bancarie, assegni bancari o postali non trasferibili estratti conto)

- elenco dei macchinari ed attrezzature oggetto dell'aiuto con indicati i relativi numeri di matricola;



90853a2d



- breve relazione relativa alla realizzazione dell'operazione finanziata;
- copia della documentazione relativa ad eventuali prescrizioni contenute nella comunicazione di finanziabilità di AVEPA;
- lay-out della cantina con individuate le macchine ed attrezzature oggetto dell'aiuto;
- certificati di conformità dei macchinari e impianti oggetto di finanziamento.
- documentazione attestante la dismissione della vecchia attrezzatura rilasciata da impresa autorizzata allo smaltimento/recupero nel caso al beneficiario sia stato riconosciuto il punteggio relativo al criterio di selezione "Investimenti con effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale". La mancanza di tale documentazione comporta la non ammissibilità della relativa spesa.

8. CONTROLLO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAI BENEFICIARI

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

Detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
 - b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.
- I controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative all'assenza di doppio finanziamento, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.6.

9. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

10. INFORMAZIONI, RIFERIMENTI E CONTATTI

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795548 – e-mail: agroalimentare@regione.veneto.it.

posta certificata : agroalimentare@pec.regione.veneto.it

AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711,

e-mail: organismo.pagatore@avepa.it

posta certificata: protocollo@cert.avepa.it

11 DISPOSIZIONI PROCEDURALI

AVEPA entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto pubblicherà sul proprio sito internet www.avepa.it l'elenco delle domande ricevibili con l'indicazione dei punteggi dichiarati e degli importi richiesti.



90853a2d



Entro 60 giorni dalla scadenza della chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto, AVEPA procederà all'approvazione delle domande ammissibili e individuazione delle domande finanziabili.

La data di presentazione della domanda di pagamento sarà indicata da AVEPA nel proprio documento procedurale, tenendo conto del limite temporale massimo unionale per l'erogazione del contributo fissato al 15 ottobre 2018.

Per quanto non specificatamente espresso nel presente provvedimento si deve fare riferimento agli "Indirizzi procedurali" di cui all'allegato B della DGR n. 1937/2015 e s.m.i.

12 INDICATORI

- Ammontare della spesa pubblica realizzata
- Numero di imprese beneficiarie
- Volume totale dell'investimento



90853a2d

